



Corte dei Conti

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'**Ente Nazionale Risi**
per l'esercizio 2012

Relatore: Consigliere Luigi Gallucci

Hanno collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dr. Riccardo Potenziani e il dr. Roberto Andreotti

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 48/2013.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 31 maggio 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961 con il quale l'Ente Nazionale Risi è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2012, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi per l'esercizio 2012;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2012 è risultato che:

1) sono proseguite le attività dell'ente a sostegno della produzione risicola nazionale e a garanzia della sua qualità e nel settore della gestione dell'attività sementiera;

2) la situazione economico patrimoniale dell'Ente si è mantenuta, nella sostanza, stabile, ancorché l'utile di esercizio sia passato da euro 86.824 del 2011 a euro 34.697 del 2012, per l'effetto determinante di ricavi e costi di carattere straordinario. I risultati dell'attività caratteristica non mostrano, parimenti, variazioni sostanziali di rilievo, in quanto la diminuzione del risultato operativo è da

ricondere a fattori estranei alla gestione caratteristica in senso proprio. In tal senso, se i ricavi da diritto di contratto decrescono sul precedente esercizio di circa euro/mgl 132, i proventi dell'attività sementiera, per le varietà di cui l'Ente è costitutore, si incrementano di euro/mgl 191;

3) è, infine, da rilevare come l'avvenuta ricostituzione, già dai primi mesi del 2011, degli organi di ordinaria amministrazione abbia dato impulso al miglior e più proficuo svolgimento dei compiti istituzionali affidati dall'ordinamento all'ENR, primo tra tutti quello della tutela del prodotto risicolo nazionale che rappresenta circa il 50 per cento dell'intera produzione dei Paesi dell'Unione Europea.

Ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2012 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale risi, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

ESTENSORE

Luigi Gallucci

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 5 giugno 2013.

IL DIRIGENTE

(Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE RISI PER
L'ESERCIZIO 2012

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	15
1. L'ordinamento e i fini istituzionali	»	16
1.1. Adempimenti in materia di contenimento della spesa	»	20
2. Gli organi e le risorse umane	»	22
2.1. Organi	»	22
2.2. Direttore generale	»	24
2.3. Personale dipendente	»	24
3. L'attività del 2012. Gli eventi caratterizzanti l'esercizio ..	»	27
3.1. Cenni generali	»	27
3.2. Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica ed al- tre attività	»	29
3.3. Risorse finanziarie	»	30
3.4. Patrimonio immobiliare	»	31
4. La gestione finanziaria	»	34
4.1. Il bilancio d'esercizio; dati di sintesi	»	34
4.2. Lo stato patrimoniale	»	36
4.3. I conti d'ordine	»	38
4.4. Il conto economico	»	39
4.5. Gestione intervento FEAGA	»	40
5. La gestione finanziaria (organismo d'intervento)	»	41
5.1. Premessa	»	41
5.2. Il conto economico e lo stato patrimoniale	»	41
6. Considerazioni conclusive	»	42

PAGINA BIANCA

Premessa

Sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la Corte ha riferito, da ultimo, con referto relativo all'esercizio 2011, pubblicato in Atti Parlamentari, XVI Legislatura Doc XV, n. 427.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, con le modalità previste dall'art. 7 della stessa legge n. 259, sulla gestione relativa all'esercizio 2012, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

1. L'ordinamento e i fini istituzionali

L'Ente Nazionale Risi (di seguito ENR o Ente) è soggetto di raccordo e di promozione di un importante settore strategico del comparto agro-alimentare nazionale.

Come ricordato nelle precedenti relazioni l'ENR, ha la natura di ente pubblico economico ed è soggetto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'ordinamento affida all'Ente la tutela del settore risicolo nazionale, attraverso l'esercizio di molteplici attività inerenti sia il sostegno della produzione e la garanzia della sua qualità, sia la raccolta e l'elaborazione delle informazioni sul settore risiero – con particolare riguardo alla conoscenza ed alla previsione dell'andamento della produzione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria – e successiva loro divulgazione, sia la gestione dell'attività sementiera.

Queste attività si pongono come obiettivo, è utile ancora una volta ribadirlo, la cura di interessi eterogenei, aventi in alcuni casi carattere squisitamente industriale o commerciale (si pensi allo sviluppo e promozione degli scambi commerciali), in altri, natura strumentale al soddisfacimento di bisogni della collettività dei consumatori e degli utenti (così, ad esempio, la raccolta ed elaborazione di dati relativi alla produzione ed al collocamento del riso, l'attività tecnica di assistenza e consulenza presso le aziende risicole).

Competenze di rilievo sono, poi, affidate all'Ente, sempre nel settore risicolo, dalla normativa dell'Unione Europea in materia di politica agricola comune e di organizzazione comune dei mercati agricoli per singolo prodotto.

L'ENR figura, infatti, in qualità di organismo di intervento per il riso, nell'elenco degli organismi di intervento della Commissione europea.

A tale ultimo proposito deve essere posto in evidenza come l'intervento pubblico comunitario in alcuni settori dell'agricoltura, tra i quali la coltivazione del riso e delle sementi, è stato oggetto, a conclusione del procedimento di "valutazione dello stato di salute" della PAC (health check), di sensibili modificazioni, la cui disciplina è da rinvenire nei regolamenti CE 72/2009 e 73/2009.

Il regolamento CE n. 1234/07 (OCM unica), così come emendato dal regolamento CE n. 72/2009, prevede in particolare due distinte modalità per l'acquisto di risone all'intervento: la prima (c.d. classica) consiste nella possibilità di acquistare quantitativi predeterminati dal Consiglio UE, al prezzo di riferimento stabilito nel regolamento stesso e fissato a € 150 per tonnellata di risone e per la qualità tipo